



Prevenzione Incendi: i nuovi decreti per la sicurezza antincendio

A CURA DI LUCA GARAVAGLIA, H&S SENIOR PROJECT TECHNICAL LEADER



Prevenzione Incendi: i nuovi decreti per la sicurezza antincendio

A CURA DI LUCA GARAVAGLIA, H&S SENIOR PROJECT TECHNICAL LEADER

LA PRINCIPALE NORMATIVA ANTINCENDIO APPLICABILE ALLA MAGGIOR PARTE DEI LUOGHI DI LAVORO È TUTT'OGGI RAPPRESENTATA DAL D.M. 10 MARZO 1998.

Il decreto, pur non essendo una norma tecnica, rappresenta un punto di partenza fondamentale per effettuare la valutazione del rischio incendio e per “progettare” la gestione della prevenzione incendi per quei luoghi di lavoro non assoggettati a norme tecniche specifiche.

Dopo l’approvazione nel 2015 del cd. “Codice di Prevenzione Incendi”, si è reso però necessario allineare anche i contenuti del D.M. 10/3/1998 al nuovo approccio progettuale basato su **criteri prestazionali della prevenzione incendi.**

Negli ultimi anni, quindi, si sono attivati vari gruppi di lavoro, a cui hanno partecipato dirigenti e funzionari degli uffici competenti dei VVF, del soccorso pubblico, della difesa civile e del Ministero del Lavoro, che hanno elaborato, partendo dagli argomenti indicati dall’art.46 del D.Lgs.81/08, proposte di modifiche normative, fino a giungere all’elaborazione di tre decreti, definitivamente licenziati dal Comitato Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (CCTS) a metà del 2020.

NELLA TABELLA SEGUENTE SI RIASSUMONO I DATI PRINCIPALI DEI TRE DECRETI, GLI ARGOMENTI TRATTATI, LA DATA DI APPROVAZIONE E DI PUBBLICAZIONE IN GU E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE.

| Decreto | Argomento | Data di entrata in vigore |
|--|--|----------------------------------|
| DECRETO 1 settembre 2021 del MINISTERO DELL'INTERNO "DECRETO CONTROLLI" (GU Serie Generale n.230 del 25-09-2021) | Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 25 Settembre 2022 |
| DECRETO 2 settembre 2021 del MINISTERO DELL'INTERNO "DECRETO GSA" (GU Serie Generale n.237 del 04-10-2021) | Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 4 ottobre 2022 |
| DECRETO 3 settembre 2021 del MINISTERO DELL'INTERNO "DECRETO MINICODICE" (GU Serie Generale n.259 del 29-10-2021) | Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 29 ottobre 2022 |

Quindi, fra il 25 settembre ed il 29 ottobre 2022, il "vecchio" D.M. 10/03/1998 andrà in pensione lasciando spazio all'applicazione dei nuovi decreti.

Nei paragrafi successive andremo ad analizzare nel dettaglio i singoli decreti evidenziandone gli aspetti principali e le novità rispetto al D.M. 10/03/1998.



Decreto controlli

IL DECRETO 01/09/2021 (CD “DECRETO CONTROLLI”), RIGUARDA I CRITERI GENERALI PER IL CONTROLLO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO, FISSANDO AL TEMPO STESSO LE PROCEDURE GENERALI PER QUALIFICARE I TECNICI MANUTENTORI ALLO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ.

Per quanto riguarda la manutenzione e il controllo periodico dei presidi, il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione.

In base al Decreto, l'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Il registro dei controlli deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Accanto al controllo periodico, deve essere effettuata un'attività di sorveglianza, a cura di lavoratori informati adeguatamente, atta alla verifica visiva della corretta disposizione, fruibilità e assenza di danni visibili dei presidi antincendio; tale attività deve essere svolta mediante l'uso di apposite check list.

In base all'art. 4 del decreto, gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Nell'Allegato II del decreto vengono indicate le nuove modalità di qualificazione dei tecnici manutentori.

La qualifica è ottenibile attraverso appositi corsi di formazione che dovranno essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare compiti e attività come:

- Controllo documentale
- Controlli visivi e di integrità delle componenti
- Controlli funzionali, manuali o strumentali
- Attività di manutenzione necessarie a seguito dell'esito dei controlli effettuati
- RegISTRAZIONI delle attività svolte
- Svolgere le attività secondo le norme e le procedure di sicurezza
- Relazionarsi con il Datore di Lavoro o altre figure in merito alle attività di controllo e manutenzione
- Coordinare e controllare l'attività di manutenzione.

I docenti dei corsi di formazione devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di

sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

Al termine del percorso di formazione, il tecnico deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti per ottenere l'attestazione di "tecnico manutentore qualificato".

La qualifica deve essere acquisita attraverso la valutazione effettuata dai VVF, che prevede:

- L'analisi del Curriculum Vitae del candidato, che dovrà essere integrato con attività lavorative e formative relative alla qualifica richiesta
- Esecuzione di prova scritta con almeno 20 domande a risposta multipla e almeno 6 domande a risposta aperta

- Esecuzione di prova pratica con la simulazione degli interventi da eseguire
- Una prova orale per la verifica del livello di apprendimento.

I manutentori che, al 25 settembre 2022, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione dei VVF.



Decreto GSA

Il decreto 02/09/2021 (cd "Decreto GSA"), contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell'attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto stesso, con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero dei lavoratori

- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.

Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste nel fatto che il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze.

Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze (in genere denominati "Addetti Antincendio") devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti; tali corsi, per la parte teorica possono essere erogati anche in modalità FAD di tipo sincrono.

I corsi di formazione sono stati suddivisi in tre gruppi secondo la complessità dell'attività ed il livello di rischio e anche per la tipologia di corso ("FOR" per la formazione, "AGG" per i corsi di aggiornamento) secondo questo schema:

- Corso di tipo "1-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore

- Corso di tipo "2-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore
- Corso di tipo "3-FOR" per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore
- Corso di tipo "1-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
- Corso di tipo "2-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
- Corso di tipo "3-AGG" per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore

La durata dei corsi ricalca quanto indicato nel DM 10/03/1998, ma per quello che riguarda gli argomenti trattati è stata introdotta la novità che anche per i corsi "FOR" di livello 1 (attualmente rischio basso) è prevista una parte pratica, sezione che è stata estesa anche a tutti i corsi "AGG" indipendentemente dal livello. Per quel che riguarda i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti





dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro il 4 aprile 2022 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto)

Per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio già formati ai sensi del D.M. 10/03/1998 dovranno svolgere il corso "AGG":

- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione

- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 5/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l'ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 5/10/23 (cioè entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto).

Nell'allegato IV del decreto vengono indicate le attività per le quali gli addetti, designati alla prevenzione incendi, oltre alla formazione dovranno conseguire l'attestato di idoneità tecnica, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 512/96, a cura dei VVF.

Ulteriore novità introdotta dal decreto è l'indicazione dei requisiti ed il percorso

formativo dei docenti che erogano i corsi di cui sopra; in particolare, nell'art.6 vengono elencati i requisiti necessari per essere abilitati alla docenza secondo il seguente schema.

DOCENTI PARTE TEORICA E PRATICA

Devono essere in possesso del requisito A e di almeno uno dei requisiti B

REQUISITO A

diploma di scuola secondaria di secondo grado

| Requisito B1 | Requisito B2 | Requisito B3 | Requisito B4 |
|--|---|---|---|
| Documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) | Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 139/06, secondo le modalità definite nell'allegato V del decreto | Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, c.4 D.Lgs. 139/06 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di Tipo C, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche | Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. |

DOCENTI PARTE TEORICA

Devono essere in possesso del requisito A e di almeno uno dei requisiti B

REQUISITO A

diploma di scuola secondaria di secondo grado

| Requisito B1 | Requisito B2 | Requisito B3 | Requisito B4 |
|--|---|--|---|
| Documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) | Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 139/06, secondo le modalità definite nell'allegato V del decreto | Essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, c.4 D.Lgs. 139/06 | Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. |

I docenti parte teorica possono ritenersi già qualificati se dimostrano che, alla data del 4 Ottobre 2022, possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

DOCENTI PARTE PRATICA

Devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti B

| Requisito B1 | Requisito B2 | Requisito B3 |
|--|---|---|
| Documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2022) | Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorici di tipo C erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del D.Lgs. 139/06, secondo le modalità definite nell'allegato V del decreto | Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento. |

Per i docenti di tutte le tipologie è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

| Tipologia docente | Requisiti aggiornamento |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Teorico – pratico | Almeno 16h di cui almeno 4 di pratica |
| Teorico | Almeno 12 h |
| Pratico | Almeno 8h di cui almeno 4 di pratica |



Decreto minicodice

Il decreto 03/09/2021 (cd “decreto MiniCodice”), riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro; con la sua pubblicazione si è completato il pacchetto di Decreti con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inteso aggiornare le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’.

Il Decreto introduce, nell’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Sono considerati luoghi a basso rischio incendio tutti quelli che non sono ricompresi nelle attività del DPR 151/2011 e non dotati di specifica regola tecnica verticale e che hanno tutti i seguenti requisiti:

- con affollamento complessivo \leq 100 occupanti (dove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- con superficie lorda complessiva \leq 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti.

La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

- individuazione dei pericoli d’incendio (es. sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione)
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (es. condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, compartimentazione)
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure).

In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono:

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.



La filosofia su cui è basato il decreto è quella della **semplicità ed essenzialità per gestire al meglio la progettazione antincendio per i luoghi a rischio basso**; si porti ad esempio l'assenza di livelli prestazionali come la resistenza e la reazione al fuoco e anche dove vi è la necessità di indicare dei valori lo si è ridotto al minimo indispensabile (es. 0,7 persone/mq per calcolare l'affollamento).

Questa filosofia è il fil rouge adottato per tutte le misure antincendio inserite nel decreto, in modo da poter essere leggibile ed applicabile anche da chi non è esperto in progettazione antincendio.

Si ricorda che per tutte le attività non ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, ai fini della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio si deve fare riferimento al DM 03/08/2015.

Inoltre il decreto non esclude di utilizzare i criteri del DM 03/08/2015 anche per i luoghi a rischio basso nel caso si vogliano applicare tutti i criteri elencati in tale normativa.





CONTATTI

Stantec S.p.A.

Centro Direzionale Milano 2 –

Palazzo Canova

20054 Segrate (Milano)

Email: italia.info@stantec.com

Tel. +39 02 9475 7240

